



Disposizioni in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche

A.C. 2098

Dossier n° 197 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
5 luglio 2022

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2098
Titolo:	Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	XI Lavoro
Sede:	referente
Stato dell'iter:	in corso d'esame in commissione

Contenuto

Il testo della proposta di legge (C.2098 ed abbinate) approvato dalla XI Commissione (Lavoro) prevede il **diritto ad un periodo di congedo di complessivi 24 mesi e alla conservazione del posto di lavoro** (c.d. periodo di comportamento) per i lavoratori affetti da **patologie oncologiche** o altre **gravi malattie temporaneamente invalidanti o croniche** individuate con decreto del Ministro della salute. Il testo reca altresì norme concernenti i permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche.

Congedo e conservazione del posto di lavoro

In particolare, il testo unificato, all'**articolo 1, comma 1**, dispone, per i lavoratori (sia nel settore pubblico che privato) affetti da **malattie oncologiche, invalidanti o croniche**, individuate con decreto del Ministro della salute, il diritto a richiedere un periodo di **congedo**, continuativo o frazionato, **non superiore a ventiquattro mesi**, fatte comunque salve le previsioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o della disciplina applicabile al proprio rapporto di lavoro.

Durante il congedo il lavoratore ha diritto alla **conservazione del posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa**. Tale congedo, che è **compatibile** con la concorrente fruizione di altri benefici e la cui fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali, salva la facoltà di **riscatto**.

Il testo unificato, all'**articolo 1, comma 2**, dispone il rilascio della **certificazione della malattia** da parte del medico di medicina generale o dal medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata che ha in cura il lavoratore.

All'articolo 1, **comma 3**, si prevede che, al ricorrere delle suddette malattie, l'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte del **lavoratore autonomo** sia sospesa per un periodo non superiore a **300 giorni** per anno solare.

Sul punto, si ricorda che, in generale, per i casi di malattia, gravidanza o infortunio la normativa vigente (art. 14 della L. 81/2017) riconosce tale sospensione in favore dei suddetti lavoratori per un massimo di centocinquanta giorni, senza diritto al corrispettivo e previa richiesta del lavoratore.

Il **comma 3-bis** prevede che, decorso il termine del congedo, il lavoratore dipendente abbia, ove possibile, accesso prioritario alla modalità di lavoro agile.

Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche

Il testo unificato, all'**articolo 2, comma 1**, dispone che i lavoratori dipendenti affetti dalle malattie oncologiche, invalidanti o croniche individuate con decreto del Ministro della salute, previa prescrizione del medico di medicina generale o medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata, possano fruire di un **numero annuale di ore di permesso retribuito** per visite, esami strumentali e cure mediche frequenti, aggiuntive rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, **fino ad un aumento massimo di 10 ore annue**. Nel caso di pazienti di minore età, i permessi sono attribuiti ai genitori che li accompagnano alle visite di controllo.

L'articolo 2, **comma 2**, dispone che, per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive, nel settore privato il datore di lavoro chieda il **rimborso** degli oneri a suo carico all'ente previdenziale, mentre nel settore pubblico le amministrazioni provvedano alla **sostituzione** del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale per il quale, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale, sarà prevista la sostituzione obbligatoria dai provvedimenti di cui all'articolo 3 attuativi della norma in esame.

Ai sensi del **comma 3** del medesimo articolo 2, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 del testo unificato, stimati in 52 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede tramite corrispondente riduzione del **Fondo per le esigenze indifferibili**.

Secondo quanto previsto dal **comma 4** dell'articolo 2 in esame, nell'ipotesi di fruizione irregolare, le somme revocate e riscosse sono verste all'entrata del bilancio dello Stato per essere **riassegnate** alla medesima finalità di spesa.

Decreti attuativi

Ai sensi dell'**articolo 3, comma 1**, del testo unificato, le nuove disposizioni si applicano ai casi di malattie oncologiche dalla data della loro entrata in vigore (ossia il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale); rinvia poi ad un **decreto del Ministro della salute** l'elencazione delle malattie invalidanti o croniche al cui sussistere sono riconosciuti i congedi e i permessi di cui agli articoli 1 e 2.

L'articolo 3, **comma 2**, del testo unificato, dispone che tramite decreto del Ministro del lavoro venga fissata la disciplina attuativa dell'articolo 2, prevedendo in particolare:

- i requisiti e i presupposti per la fruizione delle ore di permesso;
- la non cumulabilità del beneficio con altri benefici riconosciuti per la medesima ragione;
- i limiti massimi, per persona e per datore di lavoro, di ore o giornate ammissibili al beneficio, differenziati in base alla malattia e alle esigenze terapeutiche;
- gli oneri a carico del datore di lavoro privato;
- le sostituzioni obbligatorie nella PA;
- le modalità di controllo e revoca dei benefici irregolarmente fruiti.

L'emanazione dei decreti di cui ai commi 1 e 2 è prevista, al **comma 3**, entro **novanta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. La medesima procedura è prevista per la modificazione o integrazione dei predetti decreti.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il disegno di legge appare prevalentemente riconducibile alla materia di **esclusiva competenza statale** dell'ordinamento civile, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione in quanto interviene sulla regolazione del rapporto di lavoro, sui diritti e obblighi che insorgono tra lavoratore e datore di lavoro nell'ambito del rapporto giuridico di diritto privato costituitosi con la sottoscrizione del contratto di lavoro. La riconducibilità delle norme che intervegono sulla disciplina del rapporto di lavoro alla materia di competenza esclusiva è acclarata anche dalla giurisprudenza costituzionale in materia (vedasi, a tal proposito, le sentenze n. 359/2003, 50/2005).

In particolare, secondo la Corte Costituzionale, rientrano nell'ambito della materia "ordinamento civile", le norme che "attengano alla disciplina sostanziale del rapporto di lavoro" (sent. 50/2005). Sempre secondo il giudice delle leggi, "la posizione sociale del lavoratore, per quanto concerne gli aspetti normativi, retributivi e previdenziali, riferibile agli artt. 4, 36, 37 e 38 Cost., dovrebbe ritenersi rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, Cost. sotto il profilo dell'ordinamento civile (lettera l), della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lettera m), o della previdenza sociale (lettera o)".

Premessa la prevalente riconducibilità del disegno di legge alla materia di competenza esclusiva statale dell'ordinamento civile, possono dirsi investite anche le materie inerenti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la previdenza sociale (vedasi, in particolare, l'art. 2, comma 2), anch'esse di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. m) e o)).

Rispetto degli altri principi costituzionali

Rilevano, ai fini della valutazione del provvedimento in esame:

- **l'articolo 4** della Costituzione, che prevede che la Repubblica riconosca a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuova le condizioni che rendono effettivo tale diritto;
- **l'articolo 32** della Costituzione, che prevede che la Repubblica tuteli la salute come fondamentale diritto dell'individuo e come interesse della collettività;
- **l'articolo 34** della Costituzione, che dispone che la Repubblica tuteli il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni;

- **l'articolo 38** della Costituzione, che prevede per i lavoratori il diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di malattia.

Cost197	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Lavoro	st_lavoro@camera.it - 066760-4884	 CD_lavoro

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.